

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l'art. 60 “Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”.

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013” e, in particolare, la direttrice strategica n. 3 “Creare alleanze responsabili tra tutti gli attori del sistema” “Configurare un ambito territoriale sempre più interprete e attore del bisogno” che promuove l'istituzione del Pronto intervento sociale per la soddisfazione “di bisogni non rinviabili, di sussistenza e di relazione, in situazioni imprevedibili di abbandono, di privazione o di allontanamento improvviso dal nucleo familiare”;

vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante “Disposizione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.”

richiamata la legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 “Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito” come modificata dalla l.r. 25 gennaio 2016, n. 1 e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 1, “Oggetto e finalità”, che prevede che “la Regione istituisce misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”;
- l'articolo 2, “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”, ed, in particolare:
 - il comma 2, che prevede che “le misure di cui al comma 1 consistono nell'erogazione di un beneficio individuale monetario temporaneo per un ammontare fino a 4.400 euro lordi per il periodo massimo di erogazione previsto dall'articolo 5, da corrispondere in importi mensili fino a 550 euro. Suddetti importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio”;
 - il comma 3, che prevede che “l'ammontare del beneficio di cui al comma 2 è definito dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 11 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e l'ISEE del beneficiario”;
- l'articolo 5, “Durata della concessione e obblighi del beneficiario”, il cui comma 2, stabilisce che “il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente allo sportello o al centro per l'impiego competente presso il quale ha presentato la domanda, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione della misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. In conseguenza di tali variazioni, la struttura competente opera le opportune variazioni nell'erogazione”;
- l'articolo 11 “Rinvio”; che stabilisce che “Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i criteri, i requisiti e le modalità di concessione delle misure di cui all'articolo 2, nonché le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande. La

deliberazione stabilisce, inoltre, gli ulteriori compiti e adempimenti in capo alle strutture regionali competenti, nonché ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione della presente legge”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2014, n. 1639 “Approvazione del trasferimento di fondi per l'anno 2014 al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e della bozza dell' “Accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta 2014 - 2015 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Impegno di spesa”;

ribaditi i principi contenuti nella l.r. 18/2015 di presa in carico multidisciplinare e di impegno alla promozione di collaborazioni tra reti e servizi operanti sul territorio con i quali attivare la gamma di interventi e servizi di sostegno;

sottolineata la necessità di valorizzare le risorse che le famiglie fragili possono mettere a disposizione della comunità in termini di competenze e di capacità relazionali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2004 in data 30 dicembre 2015 recante “Autorizzazione a Finaosta S.p.A. all'utilizzo delle risorse, relative all'annualità 2015, per il finanziamento delle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito con addebito al fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2014, come previsto dall'articolo 12 della l.r. 18/2015”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione Piero Lucat, dal Dirigente della Struttura politiche per l'impiego Dario Bonino, dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili Gianni Nuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative delle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che al finanziamento delle Misure previste dalla l.r. 18/2015, il cui onere complessivo è determinato in euro 1.400.000,00, si provvederà secondo le modalità indicate con DGR 2004/2015 mediante l'utilizzo delle risorse già trasferite e presenti nel fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2014;
- 3) di stabilire che le domande di accesso alle Misure potranno essere presentate al Centro per l'impiego o allo sportello sociale competenti rispetto al luogo di residenza del richiedente nel periodo compreso tra il 22 febbraio e il 31 marzo 2016;
- 4) di riservarsi la possibilità di approvare un nuovo bando nel corso del 2016 qualora il fondo disponibile non venga completamente utilizzato.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 102 in data 29 gennaio 2016

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLE MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA
E DI SOSTEGNO AL REDDITO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10
NOVEMBRE 2015, N. 18, COME MODIFICATA DALLA L.R. 1/2016**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti e condizioni di accesso alle Misure
- Art. 4 Ammontare delle Misure e modalità di determinazione
- Art. 5 Domanda di accesso alle Misure
- Art. 6 Patto di inclusione
- Art. 7 Predisposizione e sottoscrizione del patto di inclusione
- Art. 8 Obblighi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare
- Art. 9 Concessione e durata delle Misure
- Art. 10 Erogazione delle Misure
- Art. 11 Rideterminazione dell'ammontare delle misure
- Art. 12 Decorrenza delle variazioni
- Art. 13 Controlli

Allegato A Tabella degli importi

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Le presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18, (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) definiscono le modalità di attuazione delle Misure attive di sostegno al reddito (di seguito Misure) di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2015.
2. Le Misure consistono in un intervento monetario di sostegno al reddito subordinato alla sottoscrizione di un patto di inclusione da parte del beneficiario e dei componenti del nucleo familiare, cui sono rivolte specifiche azioni di inclusione attiva finalizzate a superare le condizioni di difficoltà caratterizzanti il nucleo.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai sensi delle presenti disposizioni si intendono:
 - a) per nucleo familiare: il nucleo familiare, anche monopersonale, cui sono volte le Misure, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 [Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)] e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 - b) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge, che presenta la domanda di accesso alle Misure;

- c) per Sportello Sociale: servizio, istituito nell'ambito del Piano di Zona della Valle d'Aosta, che svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai cittadini per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sulle opportunità offerte dal sistema di welfare in Valle d'Aosta;
- d) per Servizio Sociale: servizio territoriale che predispone interventi di prevenzione, integrazione e di presa in carico dei nuclei familiari in condizioni di disagio;
- e) per Centri per l'impiego (C.P.I.): servizi pubblici - presenti ad Aosta, Morgex e Verrès - rivolti alle persone in cerca d'occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro e agli Enti locali, finalizzati a promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, a migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro locale, ad elevare l'occupabilità dei lavoratori e a certificare lo stato occupazionale;
- f) per Comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito (Comitato tecnico) di cui all'art. 8 della l.r.18/2015: l'organismo preposto alla valutazione e all'approvazione delle domande di accesso alla misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito, nonché dei relativi patti di inclusione sociale, e al monitoraggio dell'applicazione delle Misure in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati;
- g) per intervento monetario di sostegno al reddito: sussidio corrisposto al richiedente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 18/2015 a titolo assistenziale, esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 601/1973.

Art. 3

(Requisiti e condizioni di accesso alle Misure)

1. Possono accedere alle Misure i soggetti richiedenti che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto il trentesimo anno di età;
- b) essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- c) essere residenti nel territorio regionale ininterrottamente da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- d) avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei Centri per l'Impiego presente sul territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una partita IVA attiva;
- e) aver prestato attività lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o accessoria o aver avuto una partita IVA attiva per un periodo minimo di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- f) essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la

revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 6.000,00 euro;

g) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;

h) non essere titolari, così come previsto dall'articolo 2 comma 4 della l.r. 18/2015, di trattamenti di natura previdenziale di sostegno al reddito, (quali ad esempio, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), di assegno di disoccupazione (ASDI), di assegno di ricollocazione, degli assegni previsti dai fondi di solidarietà di cui al D.Lgs 148/2015); non risultare beneficiari di trattamenti di natura assistenziale erogati dallo Stato o dalla Regione ad esclusione dei contributi per il canone di locazione di cui alla legge regionale 3/2013 e dei contributi per le spese del riscaldamento domestico di cui alla legge regionale 43/2009. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 della l.r. 18/2015 non costituiscono trattamenti assistenziali le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.

2. I richiedenti devono dichiarare, all'atto della domanda, di impegnarsi affinché i componenti del nucleo familiare si rendano disponibili ad aderire, laddove previsto dal patto di inclusione, a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare.

3. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 può essere posseduto dal soggetto che presenta la domanda oppure da un componente del suo nucleo familiare.

Art. 4

(Ammontare delle Misure e modalità di determinazione)

1. Le misure di cui all'articolo 1 consistono nella concessione di un beneficio monetario temporaneo per un ammontare massimo di 4.400 euro per il periodo di erogazione previsto dall'articolo 5 della l.r. 18/2015 da corrispondere in importi mensili fino ad un massimo di 550 euro.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l.r. 18/2015, durante il periodo di applicazione della legge, il beneficio può essere concesso una sola volta per ogni nucleo familiare. Tale prescrizione si applica altresì a ciascun componente del nucleo familiare, ancorché nel corso del periodo abbia costituito un nuovo nucleo familiare.

3. L'ammontare delle Misure spettante al beneficiario è previsto dalla Tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Art. 5

(Domanda di accesso alle Misure)

1. La domanda di accesso alle Misure è presentata in carta semplice al centro per l'impiego o allo sportello sociale competente rispetto al luogo di residenza del richiedente, ed è redatta secondo il modello approvato dal Comitato tecnico e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e di tutti gli altri enti interessati.

2. Il richiedente nel presentare la domanda si impegna a:

a) comunicare tempestivamente al centro per l'impiego o allo sportello sociale le variazioni rispetto al mantenimento dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1 per tutto il periodo di concessione delle Misure così come previsto all'art. 5 comma 2 della l.r. 18/2015;

b) far sottoscrivere il Patto di inclusione ai componenti maggiorenni del nucleo familiare coinvolti, per i quali sono previste delle azioni nel medesimo.

3. Alla domanda deve essere allegata la copia di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente nei casi previsti dall'art. 9 del DPCM 159/2013 in corso di validità. Ai sensi dell'art. 11, comma 9 del DPCM 159/2013, il richiedente può in alternativa allegare all'istanza copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) esclusivamente nei quindici giorni antecedenti la scadenza del bando.

4. Il Centro per l'impiego e lo Sportello sociale verificano, in collaborazione tra di loro e con le altre strutture regionali competenti, la sussistenza e la completezza dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 e predispongono una graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a partire da quelle con valore ISEE più basso. In caso di parità del valore ISEE precede in graduatoria il richiedente avente nel nucleo familiare il numero maggiore di figli minori. In caso di ulteriore parità il nucleo familiare che ha il figlio minore più giovane.

5. I soggetti di cui al comma 4 predispongono unitamente alla graduatoria l'elenco delle domande escluse dalle Misure per mancanza di requisiti previsti dalla legge.

Art. 6

(Patto di Inclusione)

1. Il patto di inclusione, redatto sulla base del modello approvato dal Comitato tecnico, è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente, il centro per l'impiego e/o il Servizio sociale competente rispetto al proprio luogo di residenza. Il Patto di inclusione può essere anche sottoscritto, per adesione, dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, qualora il patto preveda specifici obblighi/ azioni/ attività in capo a questi ultimi. Gli eventuali impegni per componenti minorenni sono sottoscritti dal richiedente.

2. Nella definizione del patto è presa in considerazione una mappatura delle competenze, del percorso scolastico, formativo e professionale e i risultati dei colloqui con il richiedente.

3. Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e prevede le attività destinate ai componenti del nucleo familiare inclusi nel Patto. A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle possibili attività contenute nel patto di inclusione:

a) azioni di ricerca attiva di lavoro;

b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;

c) frequenza e impegno scolastico;

d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute e

e) attività volte all'integrazione sociale;

f) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. Il patto è raccordato con gli eventuali ulteriori impegni già sottoscritti da uno o più componenti del nucleo familiare con il centro per l'impiego e/o il Servizio sociale competente.

5. Il patto prevede gli specifici obblighi cui deve attenersi il richiedente e, laddove previsto, i componenti il nucleo familiare inclusi nel medesimo e riporta le cause di decadenza dalle Misure.

Art.7

(Predisposizione e sottoscrizione del Patto di Inclusione)

1. Il patto di inclusione viene concordato tra il richiedente, i Centri per l'impiego e i Servizi Sociali competenti e trasmesso al Comitato tecnico per la sua approvazione.
2. Ai fini della definizione del patto, i soggetti di cui al comma 1, secondo una logica multidisciplinare di presa in carico, procedono ad una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, avvalendosi della collaborazione di eventuali altri soggetti pubblici o privati considerati utili allo scopo, nel caso coinvolti a titolo gratuito, con particolare riferimento a coloro che operano nel terzo settore.
3. La valutazione di cui al comma 2 verifica il grado di occupabilità, l'eventuale svantaggio di natura sociale o psico-sociale dei componenti il nucleo familiare, ai fini di accertare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per l'accesso al mercato del lavoro ovvero la necessità di operare a monte di esse, attraverso misure finalizzate ad una maggiore integrazione sociale.
4. Nell'ambito dell'attuazione del patto i Centri per l'impiego e i Servizi sociali competenti, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, di orientamento e di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa.

Art. 8

(Obblighi del richiedente e dei componenti il nucleo familiare)

1. Il richiedente beneficiario delle Misure assume, per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare coinvolti nel Patto di inclusione, i seguenti obblighi:
 - a) realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 6;
 - b) comunicazione tempestiva al centro per l'impiego o allo sportello sociale competente di ogni variazione, rilevante ai fini dell'erogazione della Misura, della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della DSU sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda di accesso;

Art. 9

(Concessione e durata delle misure)

1. A seguito dell'approvazione delle domande incluse nella graduatoria, il Comitato tecnico dispone, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la concessione del beneficio economico per cinque mesi agli aventi diritto, e ne dà comunicazione all'ufficio Bilancio e contabilità del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione per la trasmissione a FINAOSTA SPA ai sensi di quanto disposto dall'art. 10.
2. Il Comitato tecnico, come previsto dall'art. 5 comma 1 della l.r. 18/2015, decorsi i cinque mesi di concessione del beneficio valuta, su proposta delle strutture pubbliche che hanno sottoscritto il Patto, l'eventuale proroga delle Misure per la realizzazione degli obiettivi previsti nel patto di inclusione.

Art. 10

(Erogazione delle Misure)

1. La misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito è erogata mensilmente da Finaosta S.p.A., a ciò autorizzata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 30 dicembre 2015.

2. I risparmi di spesa a valere sul fondo, che si determineranno a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni delle Misure potranno essere utilizzati per finanziare, a scorrimento, le domande della graduatoria eventualmente rimaste escluse, che rimarranno valide fino alla riapertura di un nuovo bando.

Art. 11

(Rideterminazione dell'ammontare delle Misure)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 2 della l.r. 18/2015 le variazioni relative alla situazione lavorativa non rilevano nei casi di contratto di lavoro inferiore ai 6 mesi.
2. Il Comitato tecnico, su proposta delle strutture pubbliche che hanno sottoscritto il patto, procede all'eventuale rideterminazione dell'importo erogato sulla base delle variazioni sopravvenute, dandone comunicazione all'ufficio Bilancio e contabilità del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione per le conseguenti variazioni.
3. Il beneficio monetario di cui all'art. 2 comma 2 della l.r. 18/2015 non è in ogni caso cumulabile con indennità o indennizzi legati ad interventi di politica attiva erogati con finanziamento pubblico.

Art. 12

(Decorrenza delle variazioni)

1. Nei casi di decadenza previsti dall'art. 7 comma 1 della l.r. 18/2015 l'erogazione del beneficio viene interrotta a decorrere dal mese successivo al venire meno del requisito.
2. La stessa decorrenza di cui al comma 1 è prevista anche nei casi di variazioni del beneficio.

Art. 13

(Controlli)

1. Le dichiarazioni dei beneficiari delle Misure saranno soggette a controlli da parte dei Centri per l'impiego e dei Servizi Sociali coinvolti nell'ambito delle attività poste in capo ad essi secondo le norme vigenti.

ALLEGATO A

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario delle Misure attive di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

Importi spettanti a nucleo familiare	
Differenza tra il valore della soglia di accesso (6.000,00 euro) e ISEE del beneficiario	
differenza in euro	importo mensile
0,00 - 499,99	€ 450,00
500,00 - 999,99	€ 500,00
1.000,00 - 6.000,00	€ 550,00